



CITTA' DI BASSANO DEL GRAPPA

Medaglia d'Oro al Valor Militare

CONTRATTO

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra:

Comune di Bassano del Grappa, OperaEstate Festival Veneto con sede in Via Matteotti n. 39 – 36061 Bassano del Grappa (VI), P.I. 00168480242, di seguito individuato come **ENTE** qui rappresentato dal Dirigente Area 2^a Sevizi alla Persona, Patrimonio e Operaestate ing. Francesco Frascati

E

il Sig. ~~Massimiliano Chiarolla, d'ora in poi indicato con la denominazione~~ **ARTISTA**, nato il 28 gennaio 1968 a Putignano (Bari), residente in via Bixio n° 29 - 70017 Putignano (Bari), Cod. Fisc. CHRMSM68A28HO96D, matricola Enpals n.--- P.I. 05176370723

si conviene e si stipula quanto segue:

art. 1- L'Artista

- presterà la propria opera esclusivamente per l'Ente e si impegna a cantare la seguente opera: "NABUCCO" di Giuseppe Verdi, nella parte di *Abdalo* al Palainfoplus di Bassano del Grappa.
- è impegnato per le repliche del 30 novembre e 2 dicembre 2012, per la prova generale del 28 novembre 2012 al Palainfoplus di Bassano del Grappa. È impegnato inoltre per le prove antecedenti le recite previste presso la Sala Tripovich della Fondazione Teatro Lirico di Trieste dal 28 ottobre al 11 novembre nei seguenti giorni: 28, 29, 30, 31 ottobre, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 novembre.

La retribuzione è fissata in € 3.000,00 lordi complessivi. Tale compenso è inclusivo del prezzo del viaggio di andata e ritorno dal luogo ove l'Artista è domiciliato o risiede a quello ove si svolge la stagione. Il suddetto importo si intende al lordo delle ritenute assicurative, previdenziali, assistenziali e fiscali di legge, alle quali sarà dunque assoggettato.

art. 2- L'Artista ha l'obbligo di presentarsi presso il teatro o altra struttura indicata dall'Ente dal giorno d'inizio del contratto. In caso di ritardo il compenso globale convenuto verrà ridotto in proporzione, rispetto al totale dei giorni di durata del contratto, computando la frazione di giorno per un giorno intero.

In caso di ritardo superiore ad un giorno, l'Ente ha facoltà di considerare il presente accordo risolto di diritto, ai sensi dell'art.1456 c.c.

art. 3- L'Artista di cittadinanza italiana o dell'Unione Europea ha l'obbligo di presentare l'iscrizione presso l'Ufficio Speciale Collocamento dei Lavoratori dello Spettacolo.

art. 4- L'Ente comunicherà all'Artista se la prova generale sarà aperta al pubblico e se sarà previsto un biglietto d'ingresso a pagamento. L'Artista nulla avrà a pretendere per l'eventuale prova generale pagamento.

art. 5- L'Artista si obbliga:

- a prestare la sua opera nelle parti per le quali è scritturato, anche se nel corso della stagione tali parti siano affidate ad altri per una o più recite;
- a prendere parte con ogni cura e disciplina e con rispetto degli orari stabiliti a tutte le prove fissate dall'Ente, a vestirsi e a truccarsi nelle anteprove in costume al pianoforte, alle prove antegenerali e a quelle generali come se si trattasse di recite;



- a presenziare a tutte le rappresentazioni del medesimo spettacolo, comprese quelle in relazione alle quali abbia accettato un ruolo di sostituzione o riserva rispetto ad uno o più personaggi, in caso di impedimento del collega o dei colleghi da sostituire;
- a non assentarsi da Bassano del Grappa, nè prodursi in luoghi pubblici o privati, nè presentarsi a radiotrasmissioni, incisioni di dischi o riprese cinematografiche per la durata del presente accordo, senza autorizzazione scritta della Direzione del Festival;
- a non prodursi in luoghi pubblici o privati entro un raggio di 30 Km dal centro di Bassano del Grappa, nè prestarsi a radiotrasmissioni, teletrasmissioni, incisioni di dischi o riprese cinematografiche senza l'autorizzazione scritta della Direzione del Festival, dalla data della firma del presente contratto;
- ad essere sempre reperibile per ogni necessità dell'Ente, segnalando a tale scopo preventivamente con precisione alla Direzione del Festival gli indirizzi di reperibilità e i recapiti telefonici;
- ad accettare, a richiesta dell'Ente, la sostituzione dell'opera o delle opere per le quali è impegnato con altre del proprio repertorio, qualora l'opera o le opere previste non possano essere rappresentate per cause indipendenti dalla volontà dell'Ente;
- a portare a conoscenza dell'Ente l'insorgenza di eventuali malattie o indisposizioni, che non gli consentano di adempiere ai suoi obblighi, entro le ore 10 del giorno in cui deve prendere parte a prove generali o a spettacoli ed almeno un'ora prima dall'inizio delle prove ordinarie;
- a rispettare le disposizioni straordinarie di volta in volta emanate dalla Direzione.

art. 6- L'Ente, sentito il parere del direttore dell'orchestra, può procedere alla protesta dell'Artista che risulti non adatto o comunque insufficiente nella esecuzione della parte affidatagli. La protesta è disciplinata, per gli aspetti normativi ed economici, dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di categoria.

art. 7- In caso di inadempienza anche parziale o di ritardo nell'adempimento, l'Ente può decidere di risolvere la presente scrittura ai sensi dell'art.1456 c.c., con tutte le conseguenze di legge; in tale caso la risoluzione si verifica di diritto quando l'Ente dichiara di valersi di tale clausola risolutiva.

In tale caso l'Artista può essere obbligato al pagamento di una penale pari al compenso previsto per tutte le recite stabilite e indicate all'art.1, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Come statuito espressamente dall'art.1382 c.c. la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

E' fatto sempre salvo il diritto dell'Ente ad azioni civili penali per responsabilità in cui l'Artista sia incorso.

In caso di malattia o di altro impedimento incolpevole dell'Artista, l'Ente non corrisponderà il compenso per le recite non effettuate, salvo che l'Ente stesso non ritenga, a proprio esclusivo giudizio, di recuperare nel corso del presente accordo le recite non eseguite. Non realizzandosi il numero di rappresentazioni pattuite per provata colpa dell'Ente, questo sarà tenuto a corrispondere solamente il compenso per le recite concordate e indicate all'art.1, esclusa fin d'ora ogni altra pretesa dell'Artista.

art. 8- La presente scrittura si intenderà inoltre risolta, senza alcun diritto al compenso, qualora prima del suo inizio, per causa di forza maggiore (incendio, danneggiamento, lutto nazionale, ordine delle competenti Autorità, eccetera), il teatro o altro luogo prescelto per le rappresentazioni, venisse a trovarsi in condizioni di inagibilità. Ove la causa di forza maggiore si verifichi dopo la data di inizio del contratto, troverà applicazione la disciplina prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

art. 9- Il compenso di cui all'art.1 sarà corrisposto a 30 giorni dalla prestazione a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente e presso l'istituto bancario indicato dall'artista.

L'Artista prende atto che tutti i pagamenti saranno eseguiti con la stretta osservanza delle norme valutarie vigenti in Italia

art.10- L'Artista non può rifiutare di prestare la sua opera negli spettacoli organizzati dall'Ente, diffusi per radio e/o televisione.




L'Artista si impegna a partecipare senza diritto ad alcun ulteriore compenso:

- a riprese di immagini e riproduzioni audiovisive per usi e scopi propri dell'Ente.
- a trasmissioni radiotelevisive per pubblicità e/o documentazione dell'Ente.

art. 11- Il contratto sarà obbligatorio per l'Ente solo qualora verrà sottoscritto e depositato a cura dell'Artista presso l'Ente stesso, anche a mezzo di raccomandata a.r. con ricevuta di ritorno, fax o e-mail. In tale caso fa fede la data di ricevimento dell'adesione contrattuale.

art. 12- Le parti si danno atto reciprocamente che con la presente scrittura non hanno inteso instaurare un rapporto di lavoro subordinato, congiuntamente riconoscendo che la prestazione d'opera è svolta su di un piano di autonomia e di professionalità, a titolo di prestazione d'opera intellettuale, di cui agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

art. 13- Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa riferimento alla contrattazione collettiva di categoria.

art.14- Per tutte le controversie relative alla presente scrittura sarà competente esclusivamente il Foro di Bassano del Grappa. La legge regolatrice di questo contratto e delle obbligazioni da esso nascenti è solo quella italiana.

Redatto e sottoscritto in n. 2 copie, letto firmato e sottoscritto su ciascuna pagina.

Per il Comune di Bassano del Grappa
Il Dirigente Area 2^a Servizi alla Persona, Patrimonio e Operaestate
ing. Francesco Frascati



L'Artista
il Sig. Massimiliano Chiarolla